



Guida al regime per le PMI

(applicabile dal 1° gennaio 2025)

Clausola di esclusione della responsabilità: le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione europea.

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
Direzione C — Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Unità C.1 — Politica in materia di imposta sul valore aggiunto

Referente: taxud-unit-c1@ec.europa.eu

*Commissione europea
B-1049 Bruxelles*

Settembre 2024

Il presente documento è stato redatto per conto della Commissione europea, ma rispecchia unicamente le opinioni degli autori; la Commissione europea non è pertanto responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo della presente pubblicazione.

Lussemburgo Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.

© Unione europea, 2024



La politica in materia di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e indicato se sono state effettuate delle modifiche.

Indice

Indice	1
Informazioni generali sulla guida.....	3
Contesto.....	4
1. Informazioni generali sul regime per le PMI	7
1.1. Chi può applicare la franchigia nell'ambito del regime per le PMI?	7
1.2. Qual è lo Stato membro di stabilimento?	7
1.3. Un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro può applicare il regime per le PMI in un altro Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione o di un numero di partita IVA senza stabile organizzazione?	8
1.4. Un soggetto passivo stabilito in un paese terzo con una stabile organizzazione in uno Stato membro può applicare il regime per le PMI?	8
1.5. Quali operazioni possono rientrare nel regime per le PMI?	9
1.6. Come si calcola il volume d'affari annuo?.....	9
1.7. Come si calcola il volume d'affari annuo nell'Unione?	10
1.8. Un soggetto passivo registrato al regime dello sportello unico dell'Unione (OSS) può applicare anche il regime per le PMI?.....	13
1.9. Un soggetto passivo registrato al regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) può applicare il regime per le PMI?	14
2. Regime nazionale per le PMI.....	15
2.1. Accesso al regime nazionale per le PMI	15
2.1.1. Quali sono le condizioni per l'applicazione del regime nazionale per le PMI?	15
2.1.2. Come registrarsi al regime nazionale per le PMI?.....	17
2.2. Obblighi formali.....	17
2.3. Uscita dal regime nazionale per le PMI	18
2.3.1. Cessazione	18
2.3.2. Esclusione	19
3. Regime transfrontaliero per le PMI	24
3.1. Accesso al regime transfrontaliero per le PMI.....	24
3.1.1. Chi è ammesso ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI?	24
3.1.2. Quali sono le condizioni ulteriori per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI?.....	25
3.2. Registrazione	30
3.2.1. Come registrarsi al regime transfrontaliero per le PMI?.....	30

3.2.2.	Quali informazioni dovrebbero essere incluse nella previa notifica?	30
3.2.3.	In quale valuta devono essere espressi i valori della previa notifica?	33
3.2.4.	Quanto durerà la procedura di registrazione?	33
3.2.5.	Quando diverrà effettiva la franchigia (data di inizio)?	35
3.2.6.	È possibile proporre ricorso avverso una decisione di rigetto?	36
3.2.7.	Un soggetto passivo può chiedere di beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica?	36
3.2.8.	Cosa succede se le informazioni contenute nella previa notifica sono errate o incomplete?	38
3.2.9.	Cosa fare quando si cambia lo Stato membro di stabilimento?.....	38
3.2.10.	È possibile apportare altre modifiche alla previa notifica?	39
3.3.	Obblighi formali.....	39
3.3.1.	A quali obblighi di comunicazione deve far fronte il soggetto passivo nell'ambito del regime transfrontaliero per le PMI?	39
3.3.2.	Quali valori includere nella prima relazione trimestrale?	40
3.3.3.	Cosa succede se le informazioni contenute nella relazione trimestrale sono errate? (rettifica delle relazioni trimestrali).....	42
3.3.4.	Cosa succede se le relazioni trimestrali non sono presentate o sono presentate in ritardo?	42
3.3.5.	Il soggetto passivo deve emettere fatture?	43
3.3.6.	Il soggetto passivo deve identificarsi e presentare dichiarazioni IVA?	43
3.4.	Uscita dal regime transfrontaliero per le PMI.....	43
3.4.1.	Cessazione	44
3.4.2.	Esclusione	45
4.	Detrazione dell'IVA versata a monte	52
4.1.	Regime nazionale per le PMI.....	52
4.2.	Regime transfrontaliero per le PMI.....	54

Informazioni generali sulla guida

La presente guida mira a fornire una miglior comprensione della legislazione dell'UE¹ relativa alle nuove norme concernenti il regime speciale per le piccole imprese applicabile dal 1° gennaio 2025, nonché a chiarire l'applicazione pratica di tali norme.

La guida è rivolta principalmente alle piccole imprese interessate all'applicazione del regime speciale per le piccole imprese, che qui troveranno gli elementi chiave del funzionamento del regime speciale.

La presente guida non è giuridicamente vincolante e costituisce unicamente un orientamento pratico e informale sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la DG TAXUD.

La guida è in corso di elaborazione: non è né esaustiva né costituisce un prodotto finale, ma riflette la situazione a un momento dato in base alle conoscenze e all'esperienza disponibili in quel momento. Nel tempo sarà probabilmente necessario aggiornarla con nuovi elementi.

¹ **Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio**, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

Contesto

Il regime speciale per le piccole imprese (di seguito "regime per le PMI") mira a ridurre gli oneri di conformità sostenuti dalle piccole imprese, che sono proporzionalmente più elevati di quelli sostenuti dalle grandi imprese a causa delle loro risorse più limitate per far fronte alla complessità e alla frammentazione del sistema dell'IVA nell'UE.

Prima della modifica della direttiva IVA per quanto riguarda il regime per le PMI (che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025), le piccole imprese potevano beneficiare della franchigia nell'ambito del regime per le PMI solo se erano stabilite nello Stato membro in cui l'IVA era dovuta. Di conseguenza, le piccole imprese impegnate in operazioni in Stati membri in cui non erano stabilite dovevano registrarsi e adempiere agli obblighi IVA (presentare dichiarazioni IVA periodiche, emettere fatture complete, contabilizzare l'IVA ecc.) in ciascuno Stato membro in cui l'IVA era dovuta. Ciò ha avuto un effetto negativo sulla competitività nel mercato interno per le imprese non stabilite nello Stato membro in cui l'IVA era dovuta rispetto a quelle ivi stabilite, rendendo necessaria una modifica delle norme disciplinanti il regime speciale.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, il regime per le PMI consentirà ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro di **esentare dall'IVA** anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Stati membri in cui non sono stabiliti e di beneficiare di obblighi semplificati in materia di IVA, a condizione che il loro volume d'affari annuo in tali Stati membri non superi la soglia nazionale e che il loro volume d'affari annuo nell'Unione non superi l'importo di 100 000 EUR. Pertanto **sia i soggetti passivi stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta sia quelli stabiliti in un altro Stato membro potranno beneficiare del regime per le PMI nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta**. I soggetti passivi non sono autorizzati a detrarre l'IVA versata a monte sui loro acquisti di beni e servizi utilizzati per operazioni che rientrano nel regime per le PMI.

Si possono quindi distinguere due livelli di applicazione:

- a) a livello nazionale: applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese esclusivamente nel loro Stato membro di stabilimento;
- b) a livello transfrontaliero: applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento, indipendentemente dal fatto che il regime per le PMI sia applicato a livello nazionale o meno.

I soggetti passivi che intendono avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti dovranno presentare una previa notifica al loro Stato membro di stabilimento. Per beneficiare della franchigia, tali soggetti passivi devono prima essere **identificati da un numero individuale contraddistinto dal suffisso "EX" esclusivamente nello Stato membro di stabilimento**.

I soggetti passivi che beneficiano della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti devono **comunicare, per ogni trimestre civile**, il loro volume d'affari in tutti i 27 Stati membri allo Stato membro di stabilimento. Ciò consentirà ai soggetti passivi conformi di essere dispensati dalla registrazione IVA e dall'obbligo di presentare dichiarazioni IVA in quegli Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento in cui si applica la franchigia. Se non ottemperano agli obblighi di comunicazione trimestrale, i soggetti passivi possono essere tenuti dallo Stato membro in cui si applica la franchigia a rispettare gli obblighi generali di registrazione ai fini dell'IVA e di comunicazione previsti dalla legislazione nazionale in materia di IVA di tale Stato membro.

Il **regime per le PMI è opzionale** e può essere applicato in uno o più Stati membri. Si possono individuare gli scenari seguenti:

- a) applicazione del regime per le PMI esclusivamente nello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI);
- b) applicazione del regime per le PMI esclusivamente in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento (regime transfrontaliero per le PMI);
- c) applicazione del regime per le PMI nello Stato membro di stabilimento e in uno o più Stati membri di sua scelta in cui l'IVA è dovuta (regime transfrontaliero per le PMI).

Per aiutare i soggetti passivi a comprendere le nuove norme concernenti il regime per le PMI che si applicheranno a decorrere dal 1^o gennaio 2025, la Commissione ha elaborato i punti più importanti sotto forma di una guida al regime per le PMI. La presente guida riguarda gli elementi seguenti:

- procedura di registrazione;
- obblighi formali;
- cessazione ed esclusione;
- detrazione dell'IVA versata a monte.

Ai fini della presente guida è importante chiarire alcuni **concetti**:

1) regime per le PMI: il regime speciale per le piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva IVA²;

2) regime nazionale per le PMI: il regime speciale per le piccole imprese applicabile esclusivamente nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito;

3) regime transfrontaliero per le PMI: il regime speciale per le piccole imprese applicabile esclusivamente in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo oppure sia nello Stato membro di stabilimento che in altri Stati membri;

² Nella sua formulazione a partire dal 1^o gennaio 2025.

4) piccola impresa che beneficia della franchigia: nel contesto del regime per le PMI, per piccola impresa che beneficia della franchigia si intende un soggetto passivo che beneficia della franchigia dall'IVA nell'ambito del regime per le PMI nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta;

5) Stato membro: un paese dell'UE cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea;

6) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito, ossia in cui si trova la sede dell'attività economica;

7) Stato membro di franchigia: uno Stato membro diverso da quello di stabilimento in cui un soggetto passivo può beneficiare della franchigia nell'ambito del regime per le PMI per le proprie cessioni di beni e prestazioni di servizi;

8) soglia annua nazionale: la soglia del volume d'affari annuo fissata da uno Stato membro al di sotto della quale un soggetto passivo può essere ammesso ad applicare il regime per le PMI in tale Stato membro e beneficiare di una franchigia dall'IVA. Una soglia del volume d'affari annuo nazionale non può superare 85 000 EUR (o il controvalore in moneta nazionale). Cfr. la definizione di "volume d'affari annuo degli Stati membri";

9) soglie settoriali: se uno Stato membro applica più di una soglia annua nazionale, tali soglie sono considerate soglie settoriali. Nessuna di queste soglie settoriali può superare 85 000 EUR (o il controvalore in moneta nazionale);

10) volume d'affari annuo nello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile, che siano soggette a imposta o esenti;

11) soglia annua nell'Unione: la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione che è pari a 100 000 EUR;

12) volume d'affari annuo nell'Unione: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile, che siano soggette a imposta o esenti;

13) numero "EX": il numero individuale di identificazione attribuito dallo Stato membro di stabilimento al soggetto passivo che intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI. Il numero individuale di identificazione è contraddistinto dal suffisso "EX";

14) giorni lavorativi: tutti i giorni tranne i giorni festivi, i sabati e le domeniche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento \(CEE, Euratom\) n. 1182/71](#) del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

1. Informazioni generali sul regime per le PMI

La presente sezione si concentra sugli aspetti generali della franchigia nell'ambito del regime per le PMI a livello sia nazionale che transfrontaliero.

1.1. Chi può applicare la franchigia nell'ambito del regime per le PMI?

Solo i soggetti passivi considerati piccole imprese possono applicare la franchigia nell'ambito del regime per le PMI.

Ai fini del **regime nazionale per le PMI**, un soggetto passivo è considerato una piccola impresa se soddisfa le condizioni seguenti:

- è stabilito in uno Stato membro;
- il suo volume d'affari annuo nello Stato membro in cui la piccola impresa è stabilita non supera la soglia nazionale fissata da tale Stato membro.

Ai fini del **regime transfrontaliero per le PMI**, un soggetto passivo è considerato una piccola impresa se soddisfa le condizioni seguenti:

- è stabilito in uno Stato membro;
- il suo volume d'affari annuo nell'UE (27 Stati membri) non supera i 100 000 EUR;
- il suo volume d'affari annuo nello Stato membro che concede la franchigia non supera la soglia nazionale fissata da tale Stato membro.

1.2. Qual è lo Stato membro di stabilimento?

Ai soli fini dell'applicazione del regime per le PMI, lo Stato membro di stabilimento è lo Stato membro in cui si trova la sede dell'attività economica del soggetto passivo, vale a dire lo Stato membro in cui il soggetto passivo svolge le funzioni della sua amministrazione centrale (adozione di decisioni essenziali concernenti la gestione generale). Se il soggetto passivo è una persona fisica (professionisti, liberi professionisti, ecc.), lo Stato membro di stabilimento può essere lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha il proprio indirizzo permanente.

Uno Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione o in cui è identificato ai fini dell'IVA senza disporre di una stabile organizzazione non è considerato uno Stato membro di stabilimento.

ESEMPIO

Se ha la sede della sua attività economica nello Stato membro 1 e una stabile organizzazione nello Stato membro 2, il soggetto passivo può essere considerato stabilito solo nello Stato membro 1 nell'ambito del regime per le PMI.

1.3. Un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro può applicare il regime per le PMI in un altro Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione o di un numero di partita IVA senza stabile organizzazione?

Un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro **può** applicare il regime per le PMI (**regime transfrontaliero per le PMI**) in un altro Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione o di un numero di partita IVA senza stabile organizzazione se, una volta ottenuto l'accesso al regime transfrontaliero per le PMI in tale Stato membro, **si cancella** dal registro IVA in tale Stato membro.

Se applica già il regime per le PMI in uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione e intende continuare ad applicare il regime per le PMI a decorrere dal 1° gennaio 2025, il soggetto passivo deve seguire la procedura di registrazione per il regime transfrontaliero per le PMI (sezione 3.2). Una volta ottenuto l'accesso al regime transfrontaliero per le PMI in tale Stato membro, il soggetto passivo deve cancellare la propria stabile organizzazione dal registro IVA in tale Stato membro.

1.4. Un soggetto passivo stabilito in un paese terzo con una stabile organizzazione in uno Stato membro può applicare il regime per le PMI?

Un soggetto passivo stabilito in un paese terzo con una stabile organizzazione in uno Stato membro **non può** applicare il regime per le PMI perché non è considerato stabilito in uno Stato membro.

1.5. Quali operazioni possono rientrare nel regime per le PMI?

Quando un soggetto passivo sceglie di applicare il regime per le PMI in un determinato Stato membro, il regime per le PMI sarà applicato a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo in tale Stato membro, vale a dire nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA su tali cessioni e prestazioni. Nell'ambito del regime per le PMI, il soggetto passivo *non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue cessioni e prestazioni e non ha diritto a detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti relativi alle operazioni che rientrano nel regime per le PMI.*

Tuttavia alcune **operazioni** sono **escluse** dal regime per le PMI. Le operazioni in questione sono le seguenti:

- a) operazioni effettuate a titolo occasionale;
- b) cessioni esenti di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
- c) altre operazioni escluse dallo Stato membro nella sua giurisdizione (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

Tuttavia l'effettuazione di una delle operazioni suddette da parte del soggetto passivo non esclude quest'ultimo dall'applicazione del regime per le PMI a tutte le sue attività economiche. Il soggetto passivo applicherà, piuttosto, il regime normale dell'IVA alle operazioni escluse dal regime per le PMI e potrà applicare il regime per le PMI alle restanti attività se soddisfa le condizioni.

1.6. Come si calcola il volume d'affari annuo?

Il volume d'affari annuo di un soggetto passivo in un determinato Stato membro è il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate dal soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile. In altri termini, sono incluse solo le operazioni a valle aventi il luogo della cessione o prestazione in tale Stato membro. Gli acquisti non rientrano nel calcolo del volume d'affari annuo.

Per il calcolo del volume d'affari annuo in uno Stato membro sono presi in considerazione gli importi seguenti al netto dell'IVA:

- l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, se fossero soggette a imposizione qualora non effettuate nell'ambito del regime per le PMI;
-

- l'importo delle operazioni esenti nello Stato membro interessato, con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente (operazioni ad aliquota zero);
- l'importo delle operazioni esenti elencate di seguito: le operazioni di esportazione, le operazioni relative al trasporto internazionale, le operazioni assimilate alle esportazioni e le prestazioni di servizi effettuate da intermediari che intervengono in una delle operazioni summenzionate;
- l'importo delle cessioni intracomunitarie di beni esenti (cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro);
- l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie esenti e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie;
- il trasferimento di un bene dell'impresa del soggetto passivo a destinazione di un altro Stato membro per le esigenze della sua impresa (trasferimento di beni propri). In tal caso, l'importo da includere nel calcolo del volume d'affari annuo è il prezzo di acquisto del bene trasferito o, in assenza di un prezzo di acquisto, il prezzo di costo di tali beni. Tale importo è incluso nel calcolo del volume d'affari del soggetto passivo nello Stato membro di partenza dei beni.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per il calcolo del volume d'affari annuo.

1.7. Come si calcola il volume d'affari annuo nell'Unione?

Se effettua operazioni in più di uno Stato membro, il soggetto passivo dovrà calcolare il suo volume d'affari annuo nazionale per ciascuno Stato membro. Il suo **volume d'affari annuo nell'Unione** sarà pari alla somma di tutti i volumi d'affari nazionali, che siano soggetti a imposta o esenti.

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua operazioni nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Le operazioni effettuate nel 2025 sono le seguenti.

Operazioni nello Stato membro 1:

- *cessioni di beni a clienti nello Stato membro 1: 30 000 EUR;*
- *prestazioni di servizi a clienti nello Stato membro 1: 20 000 EUR;*
- *cessioni di beni a imprese stabilite nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 (cessioni intracomunitarie di beni): 9 000 EUR;*
- *cessioni di beni a consumatori finali stabiliti nello Stato membro 2 (vendite a distanza intracomunitarie di beni): 6 000 EUR;*
- *acquisti di beni presso fornitori stabiliti nello Stato membro 3 (acquisti intracomunitari di beni): 3 000 EUR;*
- *cessioni di beni a clienti stabiliti in un paese terzo (esportazioni di beni): 12 000 EUR;*
- *vendita di un edificio industriale utilizzato come deposito (cessione di beni d'investimento materiali): 500 000 EUR;*
- *trasferimento di beni propri dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2: 1 000 EUR.*

Operazioni nello Stato membro 2:

- *cessioni di beni a clienti nello Stato membro 2: 17 000 EUR;*
 - *prestazioni di servizi dallo Stato membro 1 a imprese stabilite nello Stato membro 2: 2 300 EUR;*
 - *esportazioni di beni: 2 000 EUR;*
 - *acquisti intracomunitari di beni: 1 000 EUR.*
-

Scenario 1: il soggetto passivo applica il regime normale dell'IVA nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2. Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, il soggetto passivo sceglie di applicare la regola dell'imposizione all'origine, pertanto il luogo di cessione nell'ambito di tali operazioni è lo Stato membro 1, ossia il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

In questo scenario, il volume d'affari annuo nazionale del soggetto passivo nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 nel 2025 comprende i valori seguenti:

	Stato membro 1 (EUR)	Stato membro 2 (EUR)
1. Cessioni di beni	30 000	17 000
2. Prestazioni di servizi	20 000	2 300
3. Cessioni intracomunitarie di beni*	9 000	
4. Vendite a distanza intracomunitarie di beni	6 000	
5. Esportazioni di beni	12 000	2 000
6. Trasferimento di beni propri**	1 000	
VOLUME D'AFFARI ANNUO NAZIONALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	78 000	21 300
VOLUME D'AFFARI ANNUO NELL'UNIONE (78 000 + 21 300)	99 300	

* Le cessioni intracomunitarie di beni sono esenti dall'IVA nello Stato membro 1 nell'ambito del regime normale dell'IVA.

** Il trasferimento di beni propri è esente dall'IVA nello Stato membro 1 nell'ambito del regime normale dell'IVA e segue lo stesso trattamento riservato alle cessioni intracomunitarie di beni.

Gli acquisti intracomunitari di beni non sono presi in considerazione nel calcolo del volume d'affari in quanto si tratta di acquisti.

Neanche la vendita di un edificio industriale utilizzato come deposito, trattandosi di beni d'investimento materiali, è inclusa nel calcolo del volume d'affari.

Scenario 2: il soggetto passivo applica il regime per le PMI nello Stato membro 1 e il regime normale dell'IVA nello Stato membro 2. Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, il soggetto passivo sceglie di applicare la regola dell'imposizione nel paese di destinazione, pertanto il luogo di cessione nell'ambito di tali operazioni è lo Stato membro 2, ossia il luogo dove il bene si trova al momento di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

In questo scenario, il volume d'affari annuo nazionale del soggetto passivo nello Stato membro 1 e nello Stato membro 2 nel 2025 comprende i valori seguenti:

	Stato membro 1 (EUR)	Stato membro 2 (EUR)
1. Cessioni di beni	30 000	17 000
2. Prestazioni di servizi	20 000	2 300
3. Cessioni intracomunitarie di beni*	9 000	
4. Vendite a distanza intracomunitarie di beni		6 000
5. Esportazioni di beni	12 000	2 000
6. Trasferimento di beni propri**	1 000	
VOLUME D'AFFARI ANNUO NAZIONALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	72 000	27 300
VOLUME D'AFFARI ANNUO NELL'UNIONE (78 000 + 27 300)	99 300	

* Le cessioni intracomunitarie di beni sono esenti dall'IVA nello Stato membro 1 nell'ambito del regime per le PMI e seguono lo stesso trattamento riservato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nazionali.

** Il trasferimento di beni propri è esente dall'IVA nello Stato membro 1 nell'ambito del regime per le PMI e segue lo stesso trattamento riservato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nazionali.

1.8. Un soggetto passivo registrato al regime dello sportello unico dell'Unione (OSS) può applicare anche il regime per le PMI?

Sì, a condizione che il soggetto passivo soddisfi tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime per le PMI. Pertanto un soggetto passivo, se ammissibile, può avvalersi del regime per le PMI in uno Stato membro e al contempo essere registrato al regime dello sportello unico dell'Unione per dichiarare le proprie cessioni e prestazioni e pagare l'IVA dovuta in altri Stati membri.

1.9. Un soggetto passivo registrato al regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) può applicare il regime per le PMI?

No, l'IOSS e il regime per le PMI si escludono reciprocamente. Un soggetto passivo che utilizza l'IOSS deve rinunciare al regime IOSS per poter applicare il regime per le PMI e viceversa.

2. Regime nazionale per le PMI

Il regime nazionale per le PMI comporta l'applicazione del regime per le PMI da parte di un soggetto passivo **esclusivamente** nel proprio Stato membro di stabilimento.

Se desidera applicare il regime per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento e in uno o più Stati membri, un soggetto passivo dovrebbe consultare la sezione 3 sul regime transfrontaliero per le PMI.

2.1. Accesso al regime nazionale per le PMI

2.1.1. Quali sono le condizioni per l'applicazione del regime nazionale per le PMI?

Un soggetto passivo può beneficiare del regime per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento se il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro non supera la soglia annua nazionale fissata da tale Stato membro nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente (o nei due anni civili precedenti se così stabilito dallo Stato membro di stabilimento).

In altre parole, il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate dal soggetto passivo nel proprio Stato membro di stabilimento non deve superare la soglia fissata da tale Stato membro.

Tale soglia nazionale non può superare 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale se lo Stato membro non ha adottato l'euro.

Tuttavia lo Stato membro di stabilimento può fissare soglie differenziate per diversi settori di attività (soglie settoriali). Nessuna di queste soglie settoriali però può superare 85 000 EUR; inoltre, il soggetto passivo che intende applicare il regime nazionale per le PMI può utilizzare solo una di tali soglie settoriali per tutte le sue cessioni e prestazioni in tale Stato membro. In tal caso, lo Stato membro fornirà al soggetto passivo orientamenti chiari sulla soglia settoriale da utilizzare (si veda la soglia annua nazionale applicabile per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

Un soggetto passivo può verificare se è ammissibile ad applicare il regime nazionale per le PMI utilizzando il simulatore disponibile sul [portale web per le PMI](#). Il simulatore fornisce solo informazioni indicative e non conferisce pertanto il diritto di rivendicare l'accesso al regime per le PMI in alcuno Stato membro.

ESEMPIO

Il 1° giugno 2025 un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 intende applicare il regime nazionale per le PMI alle sue cessioni di beni e alle sue prestazioni di servizi in tale Stato membro. La soglia annua nazionale fissata per lo Stato membro 1 è pari a 85 000 EUR.

Scenario 1: *lo Stato membro 1 ha stabilito che, per beneficiare del regime per le PMI nel suo territorio, la soglia annua nazionale non può essere superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente.*

I volumi d'affari annui del soggetto passivo nello Stato membro 1 sono i seguenti:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2024 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (dal 1° gennaio al 1° giugno) (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro 1	85 000	50 000	20 000	Sì

In questo caso, poiché il soggetto passivo è stabilito nello Stato membro 1 e il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro non supera la soglia annua nazionale (85 000 EUR) né nel 2024 (50 000 EUR) né nel 2025 (20 000 EUR), il soggetto passivo soddisfa le condizioni per applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento (Stato membro 1).

Scenario 2: *lo Stato membro 1 ha stabilito che, per beneficiare del regime per le PMI nel suo territorio, la soglia annua nazionale non può essere superata nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti.*

I volumi d'affari annui del soggetto passivo nello Stato membro 1 sono i seguenti:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2023 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2024 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (dal 1° gennaio al 1° giugno) (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime per le PMI
Stato membro 1	85 000	86 000	50 000	20 000	No

In questo caso, il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 non supera la soglia nazionale (85 000 EUR) nel 2024 e nel 2025, ma la supera nel 2023 (86 000 EUR). Pertanto il soggetto passivo non soddisfa le condizioni per applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento (Stato membro 1).

2.1.2. Come registrarsi al regime nazionale per le PMI?

Se desidera applicare il regime nazionale per le PMI **esclusivamente** nel proprio Stato membro di stabilimento, un soggetto passivo deve seguire le norme e le procedure stabilite da tale Stato membro (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

2.2. Obblighi formali

Un soggetto passivo che beneficia ESCLUSIVAMENTE del regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento (senza applicare il regime transfrontaliero per le PMI) può essere liberato dagli obblighi seguenti in materia di IVA per quanto riguarda le sue cessioni e prestazioni che rientrano nel regime nazionale per le PMI:

- a) l'obbligo di dichiarare l'inizio della sua attività;
- b) l'obbligo di essere identificato tramite un numero individuale;
- c) l'obbligo di presentare una dichiarazione IVA;
- d) l'obbligo di emettere fatture;
- e) l'obbligo di tenere una contabilità;
- f) l'obbligo di presentare dichiarazioni amministrative.

Tuttavia il soggetto passivo è tenuto a dichiarare l'inizio della sua attività nonché a identificarsi ai fini dell'IVA nei casi seguenti:

- a) il soggetto passivo effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA;
- b) il soggetto passivo riceve servizi per i quali è debitore dell'IVA;
- c) il soggetto passivo fornisce, nel territorio di un altro Stato membro, servizi per i quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

Se decide di non esentare il soggetto passivo dall'obbligo di dichiarare l'inizio della sua attività e di essere identificato tramite un numero individuale, lo Stato membro di stabilimento stabilirà una procedura di registrazione ai fini dell'IVA che non richiederà più di 15 giorni lavorativi. Tale periodo può essere più lungo se lo Stato membro necessita di maggior tempo per svolgere le necessarie verifiche al fine di prevenire situazioni di evasione o elusione fiscale.

Se decide di non esentare il soggetto passivo dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA, lo Stato membro di stabilimento stabilirà una dichiarazione IVA semplificata annuale. Tuttavia il soggetto passivo può optare per la presentazione della dichiarazione IVA durante il periodo d'imposta stabilito dallo Stato membro di stabilimento nell'ambito del regime normale dell'IVA (trimestrale, bimestrale o mensile).

Se decide di non esentare il soggetto passivo dall'obbligo di emettere fatture, lo Stato membro di stabilimento consentirà al soggetto passivo di emettere fatture semplificate.

Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento sono disponibili sul [portale web per le PMI](#).

2.3. Uscita dal regime nazionale per le PMI

Un soggetto passivo può uscire volontariamente dal regime nazionale per le PMI (cessazione) o può essere escluso dal regime dal proprio Stato membro di stabilimento se le condizioni per avvalersi del regime nazionale per le PMI non sono più soddisfatte (esclusione).

In caso di esclusione, il soggetto passivo non può avvalersi del regime nazionale per le PMI per un determinato periodo. Il soggetto passivo può essere precluso anche in caso di cessazione.

2.3.1. Cessazione

2.3.1.1. Come cessare di applicare il regime nazionale per le PMI?

Una piccola impresa che beneficia della franchigia può sempre rinunciare al regime nazionale per le PMI. In tal caso, dovrebbe seguire le norme e le condizioni dettagliate per esercitare tale opzione stabilite dallo Stato membro di stabilimento (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

Una volta uscito dal regime nazionale per le PMI, il soggetto passivo può scegliere di applicare il regime normale dell'IVA o le procedure semplificate, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

2.3.1.2. Quando applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI dopo l'uscita volontaria?

Nel caso in cui un soggetto passivo esca volontariamente dal regime nazionale per le PMI, lo Stato membro di stabilimento può prevedere un periodo di quarantena durante il quale il soggetto passivo non può applicare il regime nazionale per le PMI. Alla fine di tale periodo

il soggetto passivo può scegliere di applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI se soddisfa tutte le condizioni (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

2.3.2. Esclusione

2.3.2.1. Quando un soggetto passivo è escluso dal regime nazionale per le PMI?

Un soggetto passivo che applica il regime nazionale per le PMI è escluso da tale regime se, nell'anno civile in corso o nell'anno civile precedente, il suo volume d'affari annuo supera la soglia annua nazionale del proprio Stato membro di stabilimento.

Se nell'anno civile in corso il soggetto passivo supera la soglia nazionale fissata dallo Stato membro di stabilimento, potrebbero verificarsi conseguenze diverse a seconda delle opzioni esercitate dallo Stato membro di stabilimento³:

- a) se nell'anno civile in corso la soglia nazionale è superata di non più del **10 %**, il soggetto passivo può automaticamente beneficiare di un periodo transitorio e continuare ad avvalersi del regime nazionale per le PMI fino alla fine di tale anno civile. Tuttavia se nel corso dell'anno civile la soglia nazionale è superata di oltre il 10 %, il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime nazionale per le PMI a partire da quel momento;
- b) in tal caso, lo Stato membro di stabilimento potrebbe decidere di aumentare il massimale dal 10 % al **25 %** o, in alternativa, di **non fissare alcun massimale**. Tali opzioni hanno l'unico limite che non possono comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari all'interno dello Stato membro di stabilimento è superiore a 100 000 EUR nell'anno civile in corso;
- c) infine lo Stato membro di stabilimento potrebbe anche decidere che il regime nazionale per le PMI cessa di applicarsi non appena avviene il superamento della soglia nazionale. In altre parole, lo Stato membro di stabilimento può decidere che non si applicherà alcun periodo transitorio in caso di superamento della soglia nazionale nell'anno civile in corso.

³ Si veda l'opzione esercitata dal proprio Stato membro di stabilimento sul [portale web per le PMI](#).

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 beneficia del regime nazionale per le PMI in tale Stato membro. La soglia del volume d'affari annuo nazionale nello Stato membro 1 è pari a 85 000 EUR.

Scenario 1: lo Stato membro 1 applica un **massimale del 10 %** della soglia del volume d'affari annuo nazionale (massimale di 93 500 EUR) in caso di superamento della soglia nell'anno civile in corso. Il 12 luglio 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 84 700 EUR. Il 13 luglio 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione nello Stato membro 1 pari a 400 EUR. Il 13 novembre il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 93 100 EUR e il 14 novembre 2026 il soggetto passivo effettua un'altra cessione/prestazione nello Stato membro 1 pari a 450 EUR.

	Importi (in EUR)
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 12.7.2026	84 700
Cessione/prestazione del 13.7.2026	400
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 13.7.2026	85 100
Soglia nazionale	85 000
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 13.11.2026	93 100
Cessione/prestazione del 14.11.2026	450
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 14.11.2026	93 550
Massimale del 10 % della soglia nazionale	93 500

Nello scenario 1 il soggetto passivo supera la soglia nazionale fissata dallo Stato membro 1 il 13 luglio 2026, ma può continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI fino al 14 novembre 2026, data in cui il soggetto passivo supera il massimale di 93 500 EUR. Pertanto il soggetto passivo non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 450 EUR, bensì deve assoggettarla all'IVA.

Scenario 2: lo Stato membro 1 consente il **superamento** della soglia del volume d'affari annuo nazionale **senza alcun massimale** in caso di superamento della soglia nell'anno civile in corso. Il 20 agosto 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 84 800 EUR. Il 21 agosto 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione in tale Stato membro pari a 300 EUR. Il 9 novembre 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 99 000 EUR. Il 10 novembre 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione nello Stato membro 1 pari a 2 000 EUR.

	Importi (in EUR)
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 20.8.2026	84 800
Cessione/prestazione del 21.8.2026	300
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 21.8.2026	85 100
Soglia nazionale	85 000
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 9.11.2026	99 000
Cessione/prestazione del 10.11.2026	2 000
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 10.11.2026	101 000

Nello scenario 2 il soggetto passivo supera la soglia nazionale il 21 agosto 2026, ma può continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI. Tuttavia il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime nazionale per le PMI quello stesso giorno poiché il volume d'affari del soggetto passivo al 10 novembre 2026 (101 000 EUR) è superiore a 100 000 EUR. Pertanto il soggetto passivo non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 2 000 EUR, bensì deve assoggettarla all'IVA.

Scenario 3: lo Stato membro 1 non consente alcun superamento della soglia annua nazionale. Il 1° ottobre 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 84 300 EUR. Il 2 ottobre 2026 il soggetto passivo effettua due nuove cessioni/prestazioni pari a 500 EUR e 300 EUR nello Stato membro 1.


	Importi (in EUR)
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 all'1.10.2026	84 300
Cessione/prestazione del 2.10.2026	500
Cessione/prestazione del 2.10.2026	300
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 2.10.2026	85 100
Soglia nazionale	85 000

Nello scenario 3 il soggetto passivo supera la soglia del volume d'affari annuo nazionale il 2 ottobre 2026 in conseguenza della cessione/prestazione pari a 300 EUR e deve pertanto cessare di applicare il regime nazionale per le PMI a partire da quel momento. Di conseguenza il soggetto passivo può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 500 EUR nell'ambito del regime nazionale per le PMI, ma non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 300 EUR, bensì deve assoggettarla all'IVA.


2.3.2.2. Qual è il periodo di quarantena?

Quando il soggetto passivo è escluso dal regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento, non potrà applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI per un determinato periodo di tempo, ossia il periodo di quarantena.

Il periodo di quarantena decorre dal momento in cui il soggetto passivo supera la soglia annuale nazionale o il massimale fissato dallo Stato membro di stabilimento (secondo l'opzione scelta da tale Stato membro) e prosegue il resto dell'anno civile in corso e l'anno civile successivo.



Il periodo di quarantena può essere esteso ai due anni civili successivi, secondo quanto determinato dallo Stato membro di stabilimento (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).



ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 beneficia del regime nazionale per le PMI in tale Stato membro. Lo Stato membro 1 ha fissato una soglia annuale nazionale pari a 75 000 EUR e consente un superamento fino al 25 % (massimale pari a 93 750 EUR).

Il 1° agosto 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 1 è pari a 74 500 EUR. Il 2 agosto 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione in tale Stato membro pari a 600 EUR. Il 1° novembre 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo è pari a 93 000 EUR. Il 2 novembre 2026 il soggetto passivo effettua una cessione/prestazione pari a 1 000 EUR nello Stato membro 1.

	Importi (in EUR)
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 all'1.8.2026	74 500
Cessione/prestazione del 2.8.2026	600
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 2.8.2026	75 100
Soglia nazionale	75 000
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 all'1.11.2026	93 000
Cessione/prestazione del 2.11.2026	1 000
Volume d'affari annuo dall'1.1.2026 al 2.11.2026	94 000
Massimale del 25 % della soglia nazionale	93 750

Alla luce di quanto precede, il soggetto passivo supera la soglia nazionale fissata dal proprio Stato membro di stabilimento (Stato membro 1) il 2 agosto 2026, ma può continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI fino al 2 novembre 2026, data in cui il soggetto passivo supera il massimale di 93 750 EUR con la cessione/prestazione pari a 1 000 EUR. A partire da tale momento, il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime nazionale per le PMI e non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 1 000 EUR e le cessioni/prestazioni successive, bensì deve assoggettarle all'IVA.

Il soggetto passivo potrà applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI il 1° gennaio 2028, se sono soddisfatte tutte le condizioni.

Se lo Stato membro 1 decide di estendere il periodo di quarantena a due anni civili, il soggetto passivo potrà applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI solo il 1° gennaio 2029, purché siano soddisfatte tutte le condizioni.

2.3.2.3. Quali sono le conseguenze dell'esclusione?

Quando un soggetto passivo è escluso dal regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento, deve applicare il regime normale dell'IVA. Può inoltre applicare le procedure semplificate per l'imposizione e la riscossione dell'IVA, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

Una volta terminato il periodo di quarantena, il soggetto passivo può nuovamente essere ammesso al regime nazionale per le PMI se soddisfa tutte le condizioni fissate dallo Stato membro di stabilimento. Il soggetto passivo dovrebbe contattare le autorità fiscali del proprio Stato membro di stabilimento per ottenere informazioni sull'eventuale procedura da seguire per applicare nuovamente il regime nazionale per le PMI.

3. Regime transfrontaliero per le PMI

Il regime transfrontaliero per le PMI comporta l'applicazione del regime per le PMI da parte di un soggetto passivo in uno o più Stati membri diversi dal proprio Stato membro di stabilimento o nello Stato membro di stabilimento e in uno o più Stati membri diversi da quello di stabilimento.

3.1. Accesso al regime transfrontaliero per le PMI

A decorrere dal 1^o gennaio 2025 le piccole imprese stabilite in uno Stato membro possono scegliere di applicare il regime transfrontaliero per le PMI a quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi⁴ effettuate in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di stabilimento. Per poterlo fare, devono essere soddisfatte determinate condizioni.

3.1.1. Chi è ammesso ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI?

Un soggetto passivo è ammesso ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI se il suo volume d'affari annuo nell'Unione non supera i **100 000 EUR** (soglia annua nell'Unione) nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente. Il volume d'affari annuo nell'Unione di un soggetto passivo è la somma dei suoi volumi d'affari annui in tutti i 27 Stati membri, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo intenda applicare o meno il regime transfrontaliero per le PMI in tutti gli Stati membri.

Se il volume d'affari annuo nell'Unione di un soggetto passivo supera i 100 000 EUR, il soggetto passivo non può applicare il regime transfrontaliero per le PMI in nessuno Stato membro. Tuttavia il soggetto passivo può applicare o continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento se il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro non supera la soglia annua nazionale.

⁴ Fatta eccezione per le operazioni escluse dal regime per le PMI (cfr. domanda 1.5. "Quali operazioni possono rientrare nel regime per le PMI?").

3.1.2. Quali sono le condizioni ulteriori per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI?

Per applicare il regime transfrontaliero per le PMI, un soggetto passivo ammissibile deve soddisfare le condizioni ulteriori elencate di seguito:

- a) è stabilito in uno Stato membro⁵;
- b) il suo volume d'affari annuo nello Stato membro o negli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime transfrontaliero per le PMI non supera la soglia annua nazionale fissata da tale Stato membro o da tali Stati membri nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente (o nei due anni civili precedenti se così stabilito dallo Stato membro o dagli Stati membri che concedono la franchigia);
- c) deve presentare una previa notifica nel proprio Stato membro di stabilimento (sezione 3.2) indicando gli Stati membri in cui intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI.

La soglia annua nazionale fissata dagli Stati membri⁶ non può superare 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale se lo Stato membro interessato non ha adottato l'euro.

Se uno Stato membro ha fissato soglie differenziate per diversi settori di attività (soglie settoriali⁷), il soggetto passivo può utilizzare solo una di tali soglie settoriali per tutte le sue cessioni e prestazioni in tale Stato membro. In tal caso, lo Stato membro fornirà al soggetto passivo orientamenti chiari sulla soglia settoriale da utilizzare (si veda la soglia annua nazionale applicabile per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

Un soggetto passivo può verificare se è ammissibile ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI utilizzando il simulatore disponibile sul [portale web per le PMI](#). Il simulatore fornisce solo informazioni indicative e non conferisce pertanto il diritto di rivendicare l'accesso al regime per le PMI in alcuno Stato membro.

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua operazioni soggette all'IVA nello Stato membro 1, nello Stato membro 2, nello Stato membro 3 e nello Stato membro 4. Il 1^o luglio 2026 il soggetto passivo intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI per le sue cessioni di beni e prestazioni di servizi nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3.

⁵ Cfr. la domanda 1.2. "Qual è lo Stato membro di stabilimento?".

⁶ La soglia del volume d'affari annuo nazionale fissata dagli Stati membri deve essere la stessa sia per i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro (regime nazionale per le PMI) sia per i soggetti passivi non stabiliti nello stesso (regime transfrontaliero per le PMI).

⁷ Nessuna delle soglie settoriali può essere superiore a 85 000 EUR.

Scenario 1: lo Stato membro 2 e lo Stato membro 3 richiedono che la loro soglia annua nazionale non sia superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente per poter beneficiare della franchigia nel loro territorio.

Il 1° luglio 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo in ciascuno degli Stati membri è il seguente:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2026 (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI
Stato membro di stabilimento	85 000	30 000	13 000	n.p.
Stato membro 2	35 000	35 000	15 000	Sì
Stato membro 3	40 000	20 000	9 000	Sì
Stato membro 4	n.p.	10 000	5 500	n.p.
VOLUME D'AFFARI ANNUO TOTALE NELL'UNIONE		95 000	42 500	

Analisi dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI:

1. il soggetto passivo è stabilito in uno Stato membro (Stato membro 1); ✓
2. nel 2025 (anno civile precedente) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (95 000 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione pari a 100 000 EUR; ✓
3. nel 2026 (anno civile in corso) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (42 500 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione; ✓
4. nel 2025 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 2 (35 000 EUR) e nello Stato membro 3 (20 000 EUR) non supera la soglia nazionale prevista in tali Stati membri; ✓
5. nel 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 2 (15 000 EUR) e nello Stato membro 3 (9 000 EUR) non supera la soglia nazionale prevista in tali Stati membri; ✓
6. in conclusione, il soggetto passivo potrebbe beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI sia nello Stato membro 2 che nello Stato membro 3.

Scenario 2: lo Stato membro 2 e lo Stato membro 3 richiedono che la loro soglia annua nazionale non sia superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente per poter beneficiare della franchigia nel loro territorio.

Il 1° luglio 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo in ciascuno degli Stati membri è il seguente:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2026 (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI
Stato membro di stabilimento	85 000	30 000	13 000	n.p.
Stato membro 2	35 000	35 000	15 000	No
Stato membro 3	40 000	20 000	9 000	No
Stato membro 4	n.p.	18 000	5 500	n.p.
VOLUME D'AFFARI TOTALE NELL'UNIONE		103 000	42 500	

Analisi dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI:

1. il soggetto passivo è stabilito in uno Stato membro (Stato membro 1); ✓
2. nel 2025 (anno civile precedente) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (103 000 EUR) supera la soglia annua nell'Unione pari a 100 000 EUR; ✗
3. in conclusione, il soggetto passivo non potrebbe applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3;
4. anche quando il soggetto passivo è escluso dal regime transfrontaliero per le PMI, potrebbe comunque applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento (Stato membro 1) poiché nel 2025 e nel 2026 il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro non supera la soglia nazionale (85 000 EUR).

Scenario 3: lo Stato membro 2 e lo Stato membro 3 richiedono che la loro soglia annua nazionale non sia superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente per poter beneficiare della franchigia nel loro territorio.

Il 1° luglio 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo in ciascuno degli Stati membri è il seguente:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2026 (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI
Stato membro di stabilimento	85 000	30 000	13 000	n.p.
Stato membro 2	20 000	35 000	15 000	No
Stato membro 3	40 000	20 000	9 000	Sì
Stato membro 4	n.p.	10 000	5 500	n.p.
VOLUME D'AFFARI TOTALE NELL'UNIONE		95 000	42 500	

Analisi dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI:

1. il soggetto passivo è stabilito in uno Stato membro (Stato membro 1); ✓
2. nel 2025 (anno civile precedente) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (95 000 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione pari a 100 000 EUR; ✓
3. nel 2026 (anno civile in corso) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (42 500 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione pari a 100 000 EUR; ✓
4. nel 2025 il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 2 (35 000 EUR) supera la soglia nazionale prevista in tale Stato membro (20 000 EUR); ✗
5. il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 3 nel 2025 (20 000 EUR) e nel 2026 (9 000 EUR) non supera la soglia nazionale prevista in tale Stato membro (40 000 EUR); ✓
6. in conclusione, il soggetto passivo potrebbe beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 3 ma non nello Stato membro 2.

Scenario 4: lo Stato membro 2 ha stabilito che, per beneficiare della franchigia nel suo territorio, la sua soglia annua nazionale non deve essere superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente.

Lo Stato membro 3 ha determinato che, per beneficiare della franchigia nel suo territorio, la sua soglia annua nazionale non deve essere superata nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti.

Il 1° luglio 2026 il volume d'affari annuo del soggetto passivo in ciascuno degli Stati membri è il seguente:

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2024 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2026 (EUR)	Ammissibilità ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI
Stato membro di stabilimento	85 000	30 000	30 500	12 000	n.p.
Stato membro 2	20 000	19 000	19 500	21 000	No
Stato membro 3	40 000	41 000	38 000	5 000	No
Stato membro 4	n.p.	10 000	12 000	15 000	n.p.
VOLUME D'AFFARI TOTALE NELL'UNIONE			100 000	53 000	

Analisi dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI:

1. il soggetto passivo è stabilito in uno Stato membro (Stato membro 1); ✓
2. nel 2025 (anno civile precedente) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (100 000 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione; ✓
3. nel 2026 (anno civile in corso) il volume d'affari annuo totale nell'Unione del soggetto passivo (53 000 EUR) non supera la soglia annua nell'Unione; ✓
4. il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 2 nel 2025 (19 500 EUR) non supera la soglia nazionale di tale Stato membro (20 000 EUR) ma la supera nel 2026, in quanto il suo volume d'affari annuo nel 2026 è pari a 21 000 EUR; ✗
5. nel 2024 (anno civile che precede l'anno civile precedente) il volume d'affari annuo del soggetto passivo nello Stato membro 3 (41 000 EUR) supera la soglia nazionale prevista in tale Stato membro (40 000 EUR); ✗
6. in conclusione, il soggetto passivo non potrebbe beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3.

3.2. Registrazione

3.2.1. Come registrarsi al regime transfrontaliero per le PMI?

Se desidera optare per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI, un soggetto passivo deve prima presentare **una previa notifica** al proprio Stato membro di stabilimento. Tale previa notifica deve indicare, tra l'altro, lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende applicare il regime per le PMI.

La previa notifica dovrebbe essere presentata per via elettronica se così disposto dallo Stato membro di stabilimento⁸.

Lo Stato membro di stabilimento e gli Stati membri per i quali si chiede l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI verificano poi se il soggetto passivo soddisfa le condizioni per la sua applicazione.

Se il soggetto passivo soddisfa tutte le condizioni, lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo **un numero individuale di identificazione** contraddistinto dal suffisso "EX" (di seguito "numero EX") che sarà necessario per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI.

Se viene concesso al soggetto passivo di accedere al regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro di franchigia in cui era già identificato ai fini dell'IVA, lo Stato membro di franchigia adotta tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto passivo non sia più identificato per quanto riguarda le cessioni e prestazioni effettuate in tale Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regime per le PMI.

3.2.2. Quali informazioni dovrebbero essere incluse nella previa notifica?

La previa notifica dovrebbe contenere almeno i dati seguenti:

- a) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo del soggetto passivo;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI e qualsiasi numero d'identificazione IVA con il quale il soggetto passivo può essere identificato ai fini dell'IVA in tali Stati membri;

⁸ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

- c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro di stabilimento e in ciascuno degli altri Stati membri nell'anno civile precedente. Alcuni Stati membri possono richiedere al soggetto passivo di fornire tali informazioni per gli ultimi due anni civili precedenti⁹;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro di stabilimento e in ciascuno degli altri Stati membri nell'anno civile in corso fino alla data di presentazione della previa notifica.

Il soggetto passivo deve indicare il valore totale delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi, ossia il suo volume d'affari annuo¹⁰, in tutti i 27 Stati membri e non solo nel proprio Stato membro di stabilimento e negli Stati membri in cui intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI. Se non viene realizzato alcun volume d'affari, il valore totale da indicare è "0".

Se uno Stato membro ha fissato soglie differenziate per diversi settori di attività (soglie settoriali), il valore totale delle cessioni e prestazioni dovrebbe essere indicato separatamente per ciascuna soglia¹¹.

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua operazioni soggette all'IVA nel proprio Stato membro di stabilimento, nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3. Il soggetto passivo intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nel proprio Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2 e presenta pertanto la previa notifica al proprio Stato membro di stabilimento il 1° maggio 2026.

Lo Stato membro di stabilimento ha fissato una soglia nazionale pari a 85 000 EUR e richiede che la soglia nazionale non sia superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente per poter beneficiare della franchigia nel suo territorio.

Lo Stato membro 2 ha fissato due soglie nazionali: una per il settore dell'edilizia pari a 50 000 EUR e una per tutti gli altri settori di attività pari a 70 000 EUR. Lo Stato membro 2 richiede che nessuna delle due soglie sia superata nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti per poter beneficiare della franchigia nel suo territorio.

⁹ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

¹⁰ Il volume d'affari annuo è il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro nel corso di un anno civile, determinato come illustrato nella domanda 1.6 "Come è calcolato il volume d'affari annuo?". Cfr. anche la domanda 1.7 "Come è calcolato il volume d'affari annuo nell'Unione?".

¹¹ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

Lo Stato membro 3 richiede che la sua soglia nazionale non sia superata nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente per poter beneficiare della franchigia nel suo territorio.

Il soggetto passivo deve includere nella previa notifica le informazioni seguenti sul suo volume d'affari annuo:

- *il volume d'affari annuo realizzato nel proprio Stato membro di stabilimento nell'anno civile in corso (dal 1° gennaio al 30 aprile 2026) e nell'anno civile precedente (2025);*
- *il volume d'affari annuo realizzato nello Stato membro 2 nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti (2024 e 2025). Il volume d'affari annuo deve essere indicato separatamente per la soglia prevista per il settore dell'edilizia e per la soglia prevista per gli altri settori di attività;*
- *il volume d'affari annuo realizzato nello Stato membro 3 nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente;*
- *"0" come volume d'affari annuo negli altri 24 Stati membri, in quanto non ha effettuato operazioni in tali Stati membri nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente.*

Stato membro	Soglia nazionale (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2024 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2025 (EUR)	Volume d'affari annuo nel 2026 (EUR)
Stato membro di stabilimento	85 000	n.p.	40 000	12 000
Stato membro 2	settore dell'edilizia: 50 000	19 000	14 000	3 500
	altri settori di attività: 70 000	41 000	38 000	5 000
Stato membro 3	n.p.	n.p.	7 000	2 000
Stato membro 4	n.p.	n.p.	0	0
Stato membro 5	n.p.	n.p.	0	0
...	n.p.	n.p.	0	0
Stato membro 27	n.p.	n.p.	0	0

Se lo Stato membro 3 avesse richiesto che la sua soglia nazionale non fosse superata nell'anno civile in corso e nei due anni civili precedenti per poter beneficiare della franchigia nel suo territorio, il soggetto passivo avrebbe dovuto includere nella previa notifica il volume d'affari realizzato nello Stato membro 3 nel 2024, nel 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, anche se non intendeva applicare il regime transfrontaliero per le PMI in tale Stato membro.

Analogamente, se lo Stato membro 3 avesse fissato soglie differenziate per diversi settori di attività, il soggetto passivo avrebbe dovuto ripartire il volume d'affari per settore di attività.

3.2.3. In quale valuta devono essere espressi i valori della previa notifica?

I valori delle cessioni e prestazioni da includere nella previa notifica sono espressi in **euro**. Tuttavia gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il cambio è effettuato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il primo giorno dell'anno civile o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

3.2.4. Quanto durerà la procedura di registrazione?

In generale, la procedura di registrazione dura al massimo 35 giorni lavorativi dal giorno in cui lo Stato membro di stabilimento riceve la previa notifica presentata dal soggetto passivo che chiede l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI fino a quando la franchigia diventa effettiva. Tale periodo può essere più lungo se gli Stati membri di franchigia necessitano di maggior tempo per svolgere le necessarie verifiche al fine di prevenire situazioni di evasione o elusione fiscale. In tal caso, lo Stato membro di franchigia interessato informa lo Stato membro di stabilimento affinché questo informi il soggetto passivo del ritardo.

In sintesi, le fasi sono le seguenti:

- 1.- il soggetto passivo presenta al proprio Stato membro di stabilimento la previa notifica chiedendo di beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI in uno o più Stati membri di franchigia;
- 2.- entro 15 giorni lavorativi, lo Stato membro di stabilimento deve verificare che il volume delle operazioni effettuate dal soggetto passivo in tutti i 27 Stati membri non superi la soglia annua nell'Unione (100 000 EUR) sia nell'anno civile della previa notifica che nell'anno civile precedente;
- 3a.- se il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo supera la soglia annua nell'Unione, lo Stato membro di stabilimento nega al soggetto passivo l'accesso al regime transfrontaliero per le PMI¹². La procedura si conclude in questa fase;

¹² In tal caso il soggetto passivo può applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento se il suo volume d'affari annuo in tale Stato membro non supera la soglia annua nazionale. Cfr. la domanda 2.1.1 "Quali sono le condizioni per l'applicazione del regime nazionale per le PMI?".

3b.- se il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo non supera la soglia annua nell'Unione, lo Stato membro di stabilimento deve trasmettere le informazioni fornite dal soggetto passivo nella previa notifica allo Stato membro di franchigia;

4.- entro 15 giorni lavorativi, lo Stato membro di franchigia verifica se il soggetto passivo soddisfa le condizioni nazionali per applicare il regime transfrontaliero per le PMI, ad esempio se il volume d'affari annuo del soggetto passivo nel suo territorio non supera la soglia annua nazionale nell'anno civile in corso e nell'anno civile precedente (o nei due anni civili precedenti se così stabilito dallo Stato membro di franchigia). Lo Stato membro di franchigia informa quindi lo Stato membro di stabilimento dell'esito di tale verifica;

5.- lo Stato membro di stabilimento informa il soggetto passivo dell'esito:


a) se il soggetto passivo soddisfa le condizioni nazionali per applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro in cui intende applicare il regime per le PMI: attribuzione del numero "EX" al soggetto passivo¹³;

b) se il soggetto passivo non soddisfa le condizioni nazionali per applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro in cui intende applicare il regime per le PMI: rigetto debitamente motivato della richiesta di applicazione del regime per le PMI.

Se il soggetto passivo ha chiesto di applicare il regime transfrontaliero per le PMI in più di uno Stato membro, lo Stato membro di stabilimento concede l'accesso alla franchigia in ciascuno Stato membro, attribuendo il numero "EX" o aggiornandolo ai nuovi Stati membri in cui la franchigia può essere usufruita, non appena riceve una risposta da uno degli Stati membri di franchigia, anziché attendere la risposta di tutti gli Stati membri di franchigia. Lo Stato membro di stabilimento seguirà lo stesso approccio nel caso in cui le condizioni di franchigia non siano soddisfatte.

Se non riceve una risposta dallo Stato membro o dagli Stati membri di franchigia entro 35 giorni lavorativi dalla presentazione della previa notifica, lo Stato membro di stabilimento concede l'accesso al regime transfrontaliero per le PMI al soggetto passivo nello Stato membro o negli Stati membri interessati, attribuendo il numero "EX" o aggiornandolo allo scadere dei 35 giorni lavorativi. Ciò non vale se la procedura necessita di più di 35 giorni lavorativi per evitare situazioni di evasione o elusione fiscale.

¹³ Questa situazione riguarda anche il caso in cui il soggetto passivo chieda non solo l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro o negli Stati membri di franchigia, ma anche nel proprio Stato membro di stabilimento.



3.2.5. Quando diverrà effettiva la franchigia (data di inizio)?

Il soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro o negli Stati membri in cui ha chiesto di avvalersi della franchigia, a decorrere dalla data in cui riceve il numero "EX" attribuito allo stesso o dal momento in cui tale numero "EX" è aggiornato dal proprio Stato membro di stabilimento. La data di inizio può differire da uno Stato membro all'altro, in quanto lo Stato membro di stabilimento dà accesso alla franchigia non appena riceve una risposta da parte degli Stati membri di franchigia in merito al rispetto delle condizioni nazionali per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI.

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua operazioni soggette all'IVA nello Stato membro 1, nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3. Il soggetto passivo intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 e presenta la previa notifica nel proprio Stato membro di stabilimento il 1^o aprile 2025. Il soggetto passivo soddisfa le condizioni per applicare il regime transfrontaliero per le PMI in tali Stati membri.

Lo Stato membro di stabilimento riceve la risposta dallo Stato membro 2 il 21 aprile 2025 e dallo Stato membro 3 il 28 aprile 2025.

Lo Stato membro di stabilimento dà accesso alla franchigia al soggetto passivo non appena riceve le decisioni dello Stato membro 2 e dello Stato membro 3, quindi:

- *il 23 aprile 2025 lo Stato membro di stabilimento rilascia il numero "EX" e lo comunica al soggetto passivo, indicandogli che può applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2;*

- *il 1° maggio 2025 lo Stato membro di stabilimento aggiorna il numero "EX" e lo comunica al soggetto passivo, indicandogli che può applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 3.*

Pertanto la data di inizio della franchigia è il 23 aprile 2025 nello Stato membro 2 e il 1° maggio 2025 nello Stato membro 3.

3.2.6. È possibile proporre ricorso avverso una decisione di rigetto?

Sì, qualsiasi soggetto passivo può presentare ricorso avverso la decisione di rigetto dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI.

Se il motivo del rigetto è il superamento della soglia del volume d'affari nell'Unione, il soggetto passivo deve presentare il ricorso al proprio Stato membro di stabilimento.

Se il motivo del rigetto è il superamento della soglia del volume d'affari annuo nazionale, il soggetto passivo deve presentare il ricorso allo Stato membro interessato.

Poiché i ricorsi sono una questione nazionale, gli Stati membri stabiliranno le rispettive norme e procedure. Lo Stato membro di stabilimento dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per informare il soggetto passivo dei motivi del rigetto dell'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI nonché dello Stato membro a cui presentare ricorso qualora intenda contestare il rigetto.

3.2.7. Un soggetto passivo può chiedere di beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica?

Sì, il soggetto passivo può chiedere di avvalersi del regime transfrontaliero per le PMI in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica.

A tal fine, il soggetto passivo deve presentare allo Stato membro di stabilimento un aggiornamento della previa notifica. L'aggiornamento della previa notifica dovrebbe essere presentato per via elettronica se così disposto dallo Stato membro di stabilimento¹⁴.

¹⁴ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

Possono presentarsi due situazioni:

- a) il soggetto passivo già applica il regime transfrontaliero per le PMI. In tal caso, il soggetto passivo indicherà le informazioni seguenti nell'aggiornamento della previa notifica:
- il numero "EX" attribuitogli dallo Stato membro di stabilimento;
 - il nuovo Stato membro o i nuovi Stati membri in cui il soggetto passivo intende applicare il regime transfrontaliero per le PMI;
 - informazioni sul valore totale delle cessioni e prestazioni non precedentemente fornite allo Stato membro di stabilimento tramite le sue relazioni trimestrali¹⁵.

L'aggiornamento della previa notifica (sotto forma di nuova domanda) segue la stessa procedura di registrazione della previa notifica precedentemente presentata dal soggetto passivo¹⁶. L'intera procedura non richiederà più di 35 giorni lavorativi e lo Stato membro di stabilimento comunicherà al soggetto passivo l'accettazione o il rigetto della sua nuova richiesta. Tale periodo può essere più lungo se gli Stati membri di franchigia necessitano di maggior tempo per svolgere le necessarie verifiche al fine di prevenire situazioni di evasione o elusione fiscale.

Il soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI nel nuovo Stato membro o nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data in cui riceve la comunicazione dal proprio Stato membro di stabilimento che può utilizzare nel nuovo Stato membro o nei nuovi Stati membri il proprio numero "EX" già esistente.

Dopo 35 giorni lavorativi dalla presentazione dell'aggiornamento della previa notifica senza che sia stata ricevuta una risposta dal nuovo Stato membro o dai nuovi Stati membri di franchigia in merito al soddisfacimento delle condizioni per l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI, lo Stato membro di stabilimento concederà al soggetto passivo l'accesso alla franchigia nel nuovo Stato membro o nei nuovi Stati membri;

- b) il soggetto passivo ha presentato la previa notifica, che è ancora in fase di esame. In tal caso, il soggetto passivo deve attendere il rilascio del numero "EX" prima di chiedere di avvalersi della franchigia nel nuovo Stato membro o nei nuovi Stati membri. La procedura è quindi la stessa di cui alla precedente lettera a).

¹⁵ Cfr. la domanda 3.3.1 "A quali obblighi deve far fronte il soggetto passivo nell'ambito del regime transfrontaliero per le PMI?".

¹⁶ Cfr. la domanda 3.2.4 "Quanto durerà la procedura di registrazione?".

3.2.8. Cosa succede se le informazioni contenute nella previa notifica sono errate o incomplete?

Al momento della presentazione della previa notifica e prima del ricevimento del numero "EX", se le informazioni contenute nella previa notifica sono errate o incomplete, il soggetto passivo può correggerle o completarle presentando una nuova previa notifica in sostituzione della notifica trasmessa precedentemente. In tal caso, il termine massimo per l'esame della previa notifica (35 giorni lavorativi) decorre dal giorno in cui il soggetto passivo presenta la nuova previa notifica.

Qualora siano rilevati errori dopo l'ammissione del soggetto passivo al regime transfrontaliero per le PMI, la rettifica avviene presentando un aggiornamento della previa notifica. L'aggiornamento riporta sempre il numero "EX" già attribuito al soggetto passivo.

Se, sulla base delle nuove informazioni fornite in un aggiornamento della previa notifica, emerge che il soggetto passivo non soddisfaceva le condizioni per applicare il regime transfrontaliero per le PMI, il soggetto passivo sarà escluso dal regime per le PMI con effetto retroattivo. Ciò significa che si riterrà che il soggetto passivo non abbia avuto accesso al regime transfrontaliero per le PMI dalla data di presentazione della previa notifica iniziale e che sia tenuto ad applicare il regime normale dell'IVA – o procedure semplificate – alle sue cessioni e prestazioni a partire da tale data. Se ha esentato dall'IVA le sue cessioni e prestazioni in uno o più Stati membri a seguito dell'esito della previa notifica iniziale, il soggetto passivo dovrà contattare gli Stati membri interessati per regolarizzare la propria situazione IVA.

3.2.9. Cosa fare quando si cambia lo Stato membro di stabilimento?

Se cambia il proprio Stato membro di stabilimento (dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2), il soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI deve presentare un aggiornamento della previa notifica nel precedente Stato membro di stabilimento (Stato membro 1) indicando il nuovo Stato membro di stabilimento (Stato membro 2).

Lo Stato membro 1 procede quindi a disattivare il numero "EX" attribuito al soggetto passivo. Il soggetto passivo deve presentare una nuova previa notifica allo Stato membro 2 per applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI e, se tutte le condizioni continuano a essere soddisfatte, lo Stato membro 2 emetterà un nuovo numero "EX".

3.2.10. È possibile apportare altre modifiche alla previa notifica?

Il soggetto passivo deve informare il proprio Stato membro di stabilimento, aggiornando la previa notifica, in merito a qualsiasi modifica delle informazioni precedentemente fornite dalla previa notifica, come una modifica del nome, dell'attività o dell'indirizzo del soggetto passivo.

3.3. Obblighi formali

3.3.1. A quali obblighi di comunicazione deve far fronte il soggetto passivo nell'ambito del regime transfrontaliero per le PMI?

Un soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI deve presentare relazioni trimestrali al proprio Stato membro di stabilimento per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in tutti gli Stati membri.

Le relazioni trimestrali dovrebbero includere le informazioni seguenti:

- il numero "EX" del soggetto passivo;
- il valore totale delle cessioni e prestazioni (esenti o soggette a imposta) effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, oppure uno "0" qualora non ne siano state effettuate;
- il valore totale delle cessioni e prestazioni (esenti o soggette a imposta) effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, oppure uno "0" qualora non ne siano state effettuate.

Se gli Stati membri che concedono la franchigia hanno fissato soglie differenziate per diversi settori di attività, il valore totale delle cessioni e prestazioni dovrebbe essere indicato separatamente per ciascuna soglia¹⁷.

I valori delle cessioni e prestazioni da includere nella relazione trimestrale sono i valori utilizzati per calcolare il volume d'affari annuo¹⁸.

¹⁷ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

¹⁸ Cfr. la domanda 1.6 "Come è calcolato il volume d'affari annuo nazionale?".

I valori delle cessioni e prestazioni da includere nelle relazioni trimestrali sono espressi in euro. Tuttavia gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che i valori siano espressi nella rispettiva valuta nazionale. Per qualsiasi cambio, il soggetto passivo utilizzerà il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il primo giorno dell'anno civile o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

Il soggetto passivo è tenuto a presentare la relazione trimestrale allo Stato membro di stabilimento entro un mese dalla fine del trimestre civile.

TRIMESTRE CIVILE	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PRIMO TRIMESTRE: dal 1° gennaio al 31 marzo	dal 1° al 30 aprile
SECONDO TRIMESTRE: dal 1° aprile al 30 giugno	dal 1° al 31 luglio
TERZO TRIMESTRE: dal 1° luglio al 30 settembre	dal 1° al 31 ottobre
QUARTO TRIMESTRE: dal 1° ottobre al 31 dicembre	dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo

La relazione trimestrale dovrebbe essere presentata per via elettronica se così disposto dallo Stato membro di stabilimento¹⁹.

3.3.2. Quali valori includere nella prima relazione trimestrale?

Poiché la data di presentazione della previa notifica differisce dalla data in cui un soggetto passivo può iniziare ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI, ciò può comportare una duplicazione delle informazioni o la mancanza di informazioni nella prima relazione trimestrale da presentare.

Per evitare ciò, sono previste due situazioni:

¹⁹ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

- a) la previa notifica è presentata in un trimestre civile e nel trimestre civile successivo il soggetto passivo riceve il numero "EX" per applicare il regime transfrontaliero per le PMI.

In tal caso, la prima relazione trimestrale da presentare nell'ambito del regime transfrontaliero per le PMI dovrebbe includere il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre civile oggetto della relazione trimestrale e separatamente il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica e l'ultimo giorno del trimestre civile corrispondente alla previa notifica.

ESEMPIO

Un soggetto passivo presenta una previa notifica il 14 marzo 2025 e riceve il numero "EX" il 15 aprile 2025. La prima relazione trimestrale che il soggetto passivo deve presentare nell'ambito del regime per le PMI corrisponde al secondo trimestre del 2025, nella quale includerà i valori seguenti:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025;*
- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica (14 marzo 2025) e l'ultimo giorno del primo trimestre civile (31 marzo 2025).*

ESEMPIO

Un soggetto passivo presenta una previa notifica il 15 dicembre 2025 e riceve il numero "EX" il 14 gennaio 2026. La prima relazione trimestrale che il soggetto passivo deve presentare nell'ambito del regime per le PMI corrisponde al primo trimestre del 2026, nella quale includerà i valori seguenti:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026;*
- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica (15 dicembre 2025) e l'ultimo giorno del quarto trimestre civile (31 dicembre 2025);*

- b) la previa notifica è presentata e il soggetto passivo riceve il suo numero individuale di identificazione "EX" per applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello stesso trimestre civile.

In tal caso, la prima relazione trimestrale da presentare nell'ambito del regime transfrontaliero per le PMI dovrebbe includere unicamente il valore delle cessioni e prestazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica e l'ultimo giorno del trimestre civile coperto da tale relazione trimestrale.

ESEMPIO

Un soggetto passivo presenta una previa notifica il 15 luglio 2025 e riceve il numero "EX" il 10 agosto 2025. La prima relazione trimestrale che il soggetto passivo deve presentare corrisponde al terzo trimestre del 2025, nella quale includerà i valori seguenti:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate tra la data di presentazione della previa notifica (15 luglio 2025) e l'ultimo giorno del terzo trimestre civile (30 settembre 2025).

Il valore delle cessioni e prestazioni effettuate tra il 1° luglio e il 15 luglio 2025 è già incluso nella previa notifica.

3.3.3. Cosa succede se le informazioni contenute nella relazione trimestrale sono errate? (rettifica delle relazioni trimestrali)

Se un soggetto passivo rileva errori in una relazione trimestrale o se un'operazione effettuata nel trimestre civile è annullata (ad esempio, nel caso di una restituzione di beni), la rettifica è effettuata ripresentando la relazione trimestrale originale; la rettifica deve essere effettuata non appena l'errore è rilevato.

Il termine per la rettifica di una relazione trimestrale è di tre anni.

3.3.4. Cosa succede se le relazioni trimestrali non sono presentate o sono presentate in ritardo?

In tali casi, un soggetto passivo può continuare a beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI, ma uno degli Stati membri che concedono la franchigia può esigere che il soggetto passivo adempia agli obblighi in materia di IVA nel proprio territorio, quali l'identificazione ai fini dell'IVA e la presentazione di una dichiarazione IVA²⁰, perdendo così il vantaggio di essere liberato da tali obblighi. Se anche in tal caso il soggetto passivo continua a non rispettare gli obblighi in materia di IVA, lo Stato membro che concede la franchigia può imporre sanzioni.

Una relazione trimestrale è presentata in ritardo quando il soggetto passivo la presenta con un ritardo superiore a 30 giorni o quando due o più relazioni trimestrali sono presentate consecutivamente in ritardo.

²⁰ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

3.3.5. Il soggetto passivo deve emettere fatture?

Gli Stati membri possono esentare un soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI nel loro territorio dall'obbligo di emettere fatture. Nel caso in cui decida di non esentare il soggetto passivo dall'obbligo di emettere fatture, uno Stato membro consentirà al soggetto passivo di emettere fatture semplificate.

Maggiori informazioni sulle norme applicabili nello Stato membro di stabilimento e in tutti gli altri Stati membri sono disponibili sul [portale web per le PMI](#).

3.3.6. Il soggetto passivo deve identificarsi e presentare dichiarazioni IVA?

No, quando beneficia del regime transfrontaliero per le PMI, un soggetto passivo è tenuto unicamente a comunicare una previa notifica e a presentare relazioni trimestrali nel proprio Stato membro di stabilimento. In uno Stato membro di franchigia, il soggetto passivo non sarà tenuto pertanto a identificarsi ai fini dell'IVA e a presentare una dichiarazione IVA in relazione alle cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia in tale Stato membro.

Inoltre se beneficia del regime per le PMI anche nel proprio Stato membro di stabilimento, il soggetto passivo non sarà neppure tenuto a presentare una dichiarazione IVA per le cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia nel proprio Stato membro di stabilimento.

Tuttavia è opportuno ricordare che il regime per le PMI riguarda solo le cessioni e prestazioni. Pertanto un soggetto passivo che applica il regime transfrontaliero per le PMI deve adempiere ai propri obblighi in materia di IVA e pagare l'IVA sugli acquisti per i quali è debitore dell'IVA: ad esempio, quando effettua importazioni, acquisti intracomunitari di beni e acquisti di servizi con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile²¹.

3.4. Uscita dal regime transfrontaliero per le PMI

Un soggetto passivo può uscire volontariamente dal regime transfrontaliero per le PMI (cessazione) o può essere escluso dal regime (esclusione) se le condizioni per avvalersi del regime transfrontaliero per le PMI non sono più soddisfatte.

²¹ Per maggiori informazioni cfr. le note esplicative sulle modifiche del sistema dell'IVA nell'UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, sezione 6. "INTERAZIONE CON IL REGIME NORMALE DELL'IVA".

In caso di esclusione, il soggetto passivo non può avvalersi del regime transfrontaliero per le PMI per un determinato periodo. Il soggetto passivo può essere precluso anche in caso di cessazione.

3.4.1. Cessazione

3.4.1.1. Come cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI?

Se decide di cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI in alcuni o in tutti gli Stati membri di franchigia o in caso di cessazione della sua attività, il soggetto passivo deve informarne il proprio Stato membro di stabilimento presentando un aggiornamento della previa notifica.

3.4.1.2. Quando diverrà effettiva la cessazione?

La cessazione diverrà effettiva:

- se lo Stato membro di stabilimento riceve l'aggiornamento della previa notifica nei primi due mesi di un trimestre civile, a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo;
- se lo Stato membro di stabilimento riceve l'aggiornamento della previa notifica nell'ultimo mese di un trimestre civile, a decorrere dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.

ESEMPIO

Un soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 1 desidera cessare di applicare tale regime. A tal fine, il soggetto passivo presenta un aggiornamento della previa notifica che perviene allo Stato membro di stabilimento il 20 agosto 2026. In tal caso, la cessazione diverrà effettiva a decorrere dal 1^o ottobre 2026.

Se lo Stato membro di stabilimento avesse ricevuto l'aggiornamento della previa notifica il 15 settembre 2026, la cessazione sarebbe divenuta effettiva a decorrere dal 1^o novembre 2026.

Una volta che il soggetto passivo ha presentato l'aggiornamento della previa notifica, comunicando la cessazione del regime transfrontaliero per le PMI, lo Stato membro di stabilimento adotterà senza indugio una delle azioni seguenti:

- a) se il soggetto passivo cessa di applicare il regime transfrontaliero per le PMI in tutti gli Stati membri in cui ha applicato il regime speciale: il NUMERO "EX" del soggetto passivo VIENE DISATTIVATO;
-

- b) se il soggetto passivo cessa di applicare il regime transfrontaliero per le PMI solo in alcuni Stati membri, pur continuando ad applicarlo in altri: il NUMERO "EX" del soggetto passivo RIMANE ATTIVO e le INFORMAZIONI sugli Stati membri per i quali il numero "EX" dà accesso alla franchigia sono AGGIORNATE.

3.4.1.3. Quando un soggetto passivo può applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI dopo aver lasciato volontariamente il regime speciale?

Le modalità e le condizioni per l'uscita volontaria dal regime sono definite in dettaglio dagli Stati membri. In caso di uscita volontaria dal regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro, quest'ultimo può prevedere un periodo di quarantena durante il quale il soggetto passivo non può applicare il regime transfrontaliero per le PMI. Alla fine di tale periodo il soggetto passivo può scegliere di applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI se soddisfa tutte le condizioni (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)) mediante la presentazione di una previa notifica o di un aggiornamento della previa notifica, a seconda dei casi.

3.4.2. Esclusione

3.4.2.1. Quando un soggetto passivo sarà escluso dal regime transfrontaliero per le PMI?

Un soggetto passivo che applica il regime transfrontaliero per le PMI è escluso da tale regime speciale nei casi seguenti:

- a) se supera la soglia annua nell'Unione (100 000 EUR) nell'anno civile in corso o nell'anno civile precedente;
- b) se supera la soglia annua nazionale di uno Stato membro che concede la franchigia nell'anno civile in corso o nell'anno civile precedente;
- c) se ha cessato l'attività economica senza informare il proprio Stato membro di stabilimento.

3.4.2.2. Cosa succede quando il soggetto passivo supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione?

Come indicato in precedenza, quando supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione nell'anno civile precedente o nell'anno civile in corso, un soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI sarà escluso da tale regime a partire da quel momento. Ciò significa che, a partire dal momento in cui la soglia annua nell'Unione è superata:

- il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI in tutti gli Stati membri in cui ha applicato il regime, e
- il soggetto passivo non può applicare il regime transfrontaliero per le PMI in nuovi Stati membri (diversi da quelli in cui stava già applicando il regime speciale). Il soggetto passivo potrebbe avere il diritto di applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento se sono soddisfatte tutte le condizioni²².

Conseguentemente lo Stato membro di stabilimento **disattiva** senza indugio il numero "EX" attribuito al soggetto passivo ai fini del regime transfrontaliero per le PMI.

Quando è escluso dal regime transfrontaliero per le PMI, il soggetto passivo deve applicare il regime normale dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui ha applicato il regime transfrontaliero per le PMI. Può inoltre optare per l'applicazione delle procedure semplificate per l'imposizione e la riscossione dell'IVA, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 beneficia del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3. Il soggetto passivo effettua operazioni anche nello Stato membro 4 nell'ambito del regime normale dell'IVA. Il 30 dicembre 2026 il volume d'affari nell'Unione del soggetto passivo è pari a 99 300 EUR. Il 31 dicembre 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione nello Stato membro 3 pari a 1 000 EUR.

	Importi (in EUR)
Volume d'affari nell'Unione dall'1.1.2026 al 30.12.2026	99 300
Cessione/prestazione il 31.12.2026 nello Stato membro 3	1 000
Volume d'affari nell'Unione dall'1.1.2026 al 31.12.2026	100 300
Soglia nell'Unione	100 000

Poiché il 31 dicembre 2026 il volume d'affari nell'Unione del soggetto passivo (100 300 EUR) supera la soglia annua nell'Unione (100 000 EUR):

- *il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 il 31 dicembre 2026 e il periodo di quarantena inizia in tale data;*

²² Cfr. la domanda 2.1.1 "Quali sono le condizioni per l'applicazione del regime nazionale per le PMI?".

- *il soggetto passivo deve applicare il regime normale dell'IVA (registro IVA, presentazione della dichiarazione IVA, ...) o procedure semplificate nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 il 31 dicembre 2026 a partire dalla cessione/prestazione pari a 1 000 EUR, essendo questa la prima cessione/prestazione che determina il superamento della soglia nell'Unione. Pertanto il soggetto passivo non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 1 000 EUR nello Stato membro 3, bensì deve assoggettarla all'IVA;*
- *il soggetto passivo non può chiedere l'applicazione del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 4. Potrebbe applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento (Stato membro 1) se sono soddisfatte tutte le condizioni.*

3.4.2.3. Il soggetto passivo deve comunicare il superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione?

Sì, in caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione (100 000 EUR), il soggetto passivo deve informare lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui la soglia è stata superata presentando una **relazione finale** contenente le informazioni seguenti:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nello Stato membro di stabilimento dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione;
- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate in ciascuno degli Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione.

Tutte queste informazioni dovrebbero essere presentate per via elettronica se così disposto dallo Stato membro di stabilimento²³.


Se il soggetto passivo non presenta la relazione finale entro 15 giorni lavorativi, lo Stato membro di stabilimento può imporre sanzioni nei suoi confronti.

3.4.2.4. Qual è il periodo di quarantena?

Quando è escluso dal regime transfrontaliero per le PMI, il soggetto passivo non potrà applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI per un determinato periodo di tempo, ossia il periodo di quarantena.

²³ Si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

Il periodo di quarantena decorre dal momento in cui la soglia annua nell'Unione è stata superata e prosegue il resto dell'anno civile in corso e l'anno civile successivo.



Una volta terminato il periodo di quarantena, il soggetto passivo può presentare una nuova previa notifica per applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI negli Stati membri in cui è stato precedentemente applicato (o applicarlo in nuovi Stati membri) purché siano soddisfatte tutte le condizioni.

ESEMPIO

Un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 beneficia del regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3. Il soggetto passivo effettua operazioni anche nello Stato membro 4 nell'ambito del regime normale dell'IVA. Il 12 ottobre 2026 il volume d'affari nell'Unione del soggetto passivo è pari a 98 000 EUR. Il 13 ottobre 2026 il soggetto passivo effettua una nuova cessione/prestazione nello Stato membro 4 pari a 2 100 EUR.

	Importi (in EUR)
Volume d'affari nell'Unione dall'1.1.2026 al 12.10.2026	98 000
Cessione/prestazione il 13.10.2026 nello Stato membro 4	2 100
Volume d'affari nell'Unione dall'1.1.2026 al 13.10.2026	100 100
Soglia nell'Unione	100 000

Poiché il 13 ottobre 2026 il volume d'affari nell'Unione del soggetto passivo (100 100 EUR) supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione (100 000 EUR):

- *il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 il 13 ottobre 2026 e il periodo di quarantena inizia il 13 ottobre 2026. Pertanto il soggetto passivo non può esentare dall'IVA la cessione/prestazione pari a 2 100 EUR, bensì deve assoggettarla all'IVA;*
- *il periodo di quarantena termina il 31 dicembre 2027;*

- *a decorrere dal 1° gennaio 2028 il soggetto passivo può presentare una nuova previa notifica per applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2 e nello Stato membro 3 nonché per applicare il regime transfrontaliero per le PMI in altri Stati membri se sono soddisfatte tutte le condizioni (mancato superamento del volume d'affari annuo nell'Unione, mancato superamento della soglia del volume d'affari annuo nazionale).*

3.4.2.5. Un soggetto passivo può continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento in caso di superamento della soglia annua nell'Unione?

Anche in caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione, il soggetto passivo può continuare ad applicare il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento finché non supera la soglia del volume d'affari annuo in tale Stato membro.

3.4.2.6. Cosa succede se il soggetto passivo supera solo la soglia del volume d'affari annuo nazionale?

Se supera la soglia annua nazionale nell'anno civile in corso o nell'anno civile precedente, un soggetto passivo che beneficia del regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro sarà escluso da tale regime solo in quello specifico Stato membro. Il soggetto passivo può continuare ad applicare il regime transfrontaliero per le PMI negli altri Stati membri di franchigia.

L'esclusione dal regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro opera come l'esclusione dal regime nazionale per le PMI²⁴.

Pertanto la data effettiva a decorrere dalla quale il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro in caso di superamento della soglia annua nazionale nel corso di un anno civile dipenderà dall'opzione esercitata da tale Stato membro²⁵:

- a) se la soglia nazionale è superata di non più del 10 %, il soggetto passivo potrà automaticamente continuare a beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI fino alla fine di tale anno civile. Tuttavia se la soglia nazionale è superata di oltre il 10 %, il soggetto passivo deve cessare di applicare il regime transfrontaliero per le PMI solo nello Stato membro di franchigia interessato a partire da quel momento;

²⁴ Cfr. la domanda 2.3.2,1 "Quando un soggetto passivo è escluso dal regime nazionale per le PMI?", la domanda 2.3.2,2 "Quale è il periodo di quarantena?" e la domanda 2.3.2,3 "Quali sono le conseguenze dell'esclusione?".

²⁵ Si veda l'opzione esercitata da ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#).

- b) in tal caso, lo Stato membro che concede la franchigia potrebbe aver deciso di aumentare il massimale dal 10 % al 25 % o, in alternativa, di non fissare alcun massimale. Tali opzioni hanno l'unico limite che non possono comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari all'interno dello Stato membro che concede la franchigia è superiore a 100 000 EUR nell'anno civile in corso;
- c) infine lo Stato membro che concede la franchigia potrebbe anche aver stabilito che il regime transfrontaliero per le PMI cesserà di applicarsi nel suo territorio a decorrere dal superamento della soglia nazionale.

A seguito dell'esclusione dal regime transfrontaliero per le PMI, lo Stato membro di stabilimento adotterà senza indugio una delle azioni seguenti:

- se il soggetto passivo supera la soglia annua nazionale in tutti gli Stati membri in cui ha applicato il regime transfrontaliero per le PMI: il NUMERO "EX" del soggetto passivo VIENE DISATTIVATO;
- se il soggetto passivo supera la soglia del volume d'affari annuo nazionale solo in alcuni degli Stati membri in cui ha applicato il regime transfrontaliero per le PMI: il NUMERO "EX" del soggetto passivo RIMANE ATTIVO e le INFORMAZIONI sugli Stati membri per i quali il numero "EX" dà accesso alla franchigia sono AGGIORNATE.

Quando è escluso dal regime transfrontaliero per le PMI, il soggetto passivo deve applicare il regime normale dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui ha applicato il regime transfrontaliero per le PMI. Può inoltre optare per l'applicazione delle procedure semplificate per l'imposizione e la riscossione dell'IVA, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).


3.4.2.7. Qual è il periodo di quarantena in caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nazionale?

Quando un soggetto passivo è escluso dal regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro, il periodo di quarantena è il periodo durante il quale il soggetto passivo non può applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI in tale Stato membro.


Il periodo di quarantena dal regime transfrontaliero per le PMI in uno Stato membro di franchigia opera come il periodo di quarantena dal regime nazionale per le PMI²⁶.

Pertanto il periodo di quarantena decorre dal momento di superamento della soglia annua nazionale o del massimale fissato dallo Stato membro che concede la franchigia (secondo l'opzione scelta dallo Stato membro) e prosegue il resto dell'anno civile in corso e l'anno civile successivo.

²⁶ Cfr. la domanda 2.3.2,2 "Qual è il periodo di quarantena?".



Il periodo nazionale può essere esteso ai due anni civili successivi, secondo quanto determinato dallo Stato membro o dagli Stati membri di franchigia (si vedano le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul [portale web per le PMI](#)).



Una volta terminato il periodo di quarantena, il soggetto passivo può presentare un aggiornamento della previa notifica (o una nuova previa notifica, a seconda dei casi) per applicare nuovamente il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro interessato se soddisfa tutte le condizioni.

3.4.2.8. Quando lo Stato membro di stabilimento o lo Stato membro di franchigia possono presumere che un soggetto passivo abbia cessato la propria attività economica?

Se per otto trimestri civili consecutivi un soggetto passivo ha dichiarato (nelle sue relazioni trimestrali) di non aver effettuato cessioni e prestazioni in alcuno Stato membro o in determinati Stati membri in cui ha applicato il regime transfrontaliero per le PMI, lo Stato membro di stabilimento presume, in assenza di informazioni contrarie, che il soggetto passivo abbia cessato la sua attività economica in tali Stati membri.

In tal caso lo Stato membro di stabilimento disattiva o adegua il numero "EX" del soggetto passivo a seconda che si presuma che il soggetto passivo abbia cessato la sua attività economica in tutti gli Stati membri o solo in alcuni di essi.

4. Detrazione dell'IVA versata a monte

Un soggetto passivo che applica il regime per le PMI, che sia il regime nazionale per le PMI o il regime transfrontaliero per le PMI, esenterà dall'IVA le sue cessioni e prestazioni ma non potrà detrarre l'IVA versata a monte sugli acquisti di beni e/o servizi utilizzati per effettuare tali cessioni e prestazioni.


Questa sezione sarà discussa mediante alcuni esempi per facilitarne la comprensione.

4.1. Regime nazionale per le PMI

Esempio 1: un soggetto passivo esercita un'attività economica solo nel proprio Stato membro di stabilimento e applica il regime nazionale per le PMI in tale Stato membro.

Il soggetto passivo acquista beni e servizi nel proprio Stato membro di stabilimento presso fornitori situati nel proprio Stato membro di stabilimento, in altri Stati membri e in paesi terzi. Tali beni e servizi sono utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni esenti nel proprio Stato membro di stabilimento.

Nell'ambito del regime nazionale per le PMI, il soggetto passivo paga l'IVA sui propri acquisti, ma non può detrarre.



Esempio 2: un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 esercita in tale Stato membro due tipi di attività economiche:

- attività A.
- attività B, che è esclusa dall'applicazione del regime per le PMI.

Il soggetto passivo applica il regime nazionale per le PMI solo all'attività A, in quanto l'attività B è esclusa dal regime per le PMI. Il soggetto passivo deve pertanto applicare il regime normale dell'IVA all'attività B e addebitare l'IVA ai suoi clienti per le cessioni e prestazioni effettuate nell'ambito di tale attività.

Il soggetto passivo acquista i beni e servizi elencati di seguito presso fornitori situati nel proprio Stato membro di stabilimento, in altri Stati membri e in paesi terzi:

- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nell'ambito dell'attività A;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nell'ambito dell'attività B;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nell'ambito di entrambe le attività (computer, apparecchiature per ufficio, elettricità, ecc., vale a dire spese generali e spese amministrative).

Il soggetto passivo può detrarre l'IVA versata a monte sui propri acquisti come segue:

- nessuna detrazione dell'IVA versata a monte sugli acquisti per l'attività A;
- detrazione integrale dell'IVA versata a monte sugli acquisti per l'attività B;
- detrazione parziale (proporzionale) dell'IVA versata a monte sugli acquisti comuni sia all'attività A che all'attività B²⁷.


Esempio 3: un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2. Applica il regime nazionale per le PMI nel proprio Stato membro di stabilimento, per cui le sue cessioni e prestazioni in tale Stato membro sono esenti dall'IVA. Il soggetto passivo applica il regime normale dell'IVA nello Stato membro 2 e addebita l'IVA al suo cliente in tale Stato membro.

Il soggetto passivo acquista i beni e servizi elencati di seguito nel proprio Stato membro di stabilimento presso fornitori situati nel proprio Stato membro di stabilimento, in altri Stati membri e in paesi terzi:

²⁷ Il soggetto passivo può consultare le autorità fiscali del proprio Stato membro di stabilimento per maggiori informazioni sull'applicazione della regola prorata.

- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nello Stato membro 2;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni in entrambi gli Stati membri (spese generali e spese amministrative).

In questo caso, il soggetto passivo non può detrarre l'IVA versata a monte su nessuno dei suoi acquisti.



4.2. Regime transfrontaliero per le PMI


Esempio 4: un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2. Applica il regime transfrontaliero per le PMI in entrambi gli Stati membri, per cui le sue cessioni e prestazioni sono esenti dall'IVA.

Il soggetto passivo acquista i beni e servizi elencati di seguito nel proprio Stato membro di stabilimento presso fornitori situati nel proprio Stato membro di stabilimento, in altri Stati membri e in paesi terzi:

- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento;

- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nello Stato membro 2;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni in entrambi gli Stati membri (spese generali e spese amministrative).

In questo caso, il soggetto passivo non può detrarre l'IVA versata a monte su nessuno degli acquisti utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni esenti nel proprio Stato membro di stabilimento o nello Stato membro 2.



Esempio 5: un soggetto passivo stabilito nello Stato membro 1 effettua cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento e nello Stato membro 2. Applica il regime normale dell'IVA nel proprio Stato membro di stabilimento e addebita l'IVA al suo cliente in tale Stato membro. Il soggetto passivo applica il regime transfrontaliero per le PMI nello Stato membro 2, per cui le sue cessioni e prestazioni in tale Stato membro sono esenti dall'IVA.

Il soggetto passivo acquista i beni e servizi elencati di seguito nel proprio Stato membro di stabilimento presso fornitori situati nel proprio Stato membro di stabilimento, in altri Stati membri e in paesi terzi:

- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nel proprio Stato membro di stabilimento;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni nello Stato membro 2;
- beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni in entrambi gli Stati membri (spese generali e spese amministrative).

In questo caso, il soggetto passivo può detrarre l'IVA versata a monte sui propri acquisti come segue:

- detrazione integrale dell'IVA versata a monte sugli acquisti utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni soggette ad imposta nel proprio Stato membro di stabilimento;
- nessuna detrazione dell'IVA versata a monte sugli acquisti utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni esenti nello Stato membro 2;
- detrazione parziale (proporzionale) dell'IVA versata a monte sugli acquisti utilizzati per effettuare cessioni e prestazioni in entrambi gli Stati membri²⁸.

²⁸ Il soggetto passivo può consultare le autorità fiscali del proprio Stato membro di stabilimento per maggiori informazioni sull'applicazione della regola prorata.

